



Berna, 8 novembre 2023

Modifica dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

**Modifica concernente la piattaforma per la comunicazione
elettronica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024**

Rapporto esplicativo

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
1.1	Ottimizzazione del sistema di esecuzione della legge federale sui lavoratori distaccati (LDist)	3
1.2	Piattaforma di trasmissione per la comunicazione elettronica nel quadro dell'esecuzione della LDist	3
1.3	Funzionamento della piattaforma per la comunicazione elettronica	4
1.4	Base legale nella LDist	4
2	Punti essenziali del progetto.....	5
3	Commento alle disposizioni dell'ODist	5
4	Ripercussioni.....	6
4.1	Ripercussioni per la Confederazione	6
4.2	Ripercussioni per i Cantoni.....	6
4.3	Altre ripercussioni.....	6
5	Entrata in vigore	7
6	Protezione dei dati.....	7

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Ottimizzazione del sistema di esecuzione della legge federale sui lavoratori distaccati (LDist)¹

Nel quadro dei lavori del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per migliorare il modus operandi delle commissioni paritetiche e ottimizzare la cooperazione tra gli organi cantonali e paritetici che provvedono all'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, è stato costituito un gruppo di esperti. Il gruppo ha esaminato gli strumenti informatici esistenti in vista di un'eventuale soluzione tecnica a livello nazionale o dell'istituzione di una banca dati nazionale in materia di esecuzione della LDist. Vista la varietà tecnica degli strumenti utilizzati, il gruppo di esperti ha scartato una soluzione unitaria e ha proposto di definire l'interfaccia per lo scambio di dati, ossia per la trasmissione dei dati di controllo tra gli organi d'esecuzione, e di formulare raccomandazioni sull'impostazione di tale interfaccia. Con questo sistema, invece di essere raccolti manualmente da documenti elettronici o cartacei, i dati vengono importati direttamente nelle relative applicazioni, ottimizzando così lo scambio di dati tra gli organi d'esecuzione della LDist e riducendo il carico di lavoro e la percentuale d'errore.

Nel quadro delle misure di concretizzazione del piano d'azione per l'attuazione delle misure collaterali, il 23 novembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR, nello specifico la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), di elaborare, insieme agli organi esecutivi, un concetto di interfaccia per lo scambio di dati.

È stato quindi definito un concetto per la trasmissione dei dati nel quadro dell'esecuzione della LDist che definisce l'interfaccia per lo scambio di dati.

Questo concetto è stato testato tra maggio 2018 e aprile 2020 nell'ambito di un progetto pilota a cui hanno partecipato una CP, due associazioni di controllo e un'autorità cantonale. A livello tecnico, si è optato per una piattaforma di trasmissione, creata e testata durante il progetto pilota.

1.2 Piattaforma di trasmissione per la comunicazione elettronica nel quadro dell'esecuzione della LDist

Mediante una definizione standardizzata delle interfacce è possibile garantire una grande indipendenza in un contesto in cui coesistono numerose applicazioni per l'esecuzione della LDist. Il servizio offerto dalla piattaforma permette agli organi di scambiarsi informazioni in modo efficiente e senza bisogno di cambiare mezzo di trasmissione.

Inoltre, dai risultati di un sondaggio presso l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e la Comunità d'interessi delle commissioni professionali paritetiche (IG PBK) emerge che si dovrebbe puntare a un uso il più esteso possibile della piattaforma, per poter sfruttare al meglio il suo potenziale di ottimizzazione dell'efficienza e della qualità. Entrambe le parti hanno sottolineato, tra l'altro, la responsabilità della Confederazione

¹ Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist, RS 823.20)

nel promuovere un'esecuzione efficace delle misure collaterali e si sono dette a favore di un ruolo attivo di quest'ultima in relazione alla piattaforma.

Alla luce di ciò è stata scelta l'opzione di affidare alla Confederazione la gestione della piattaforma all'interno di un ambiente informatico della Confederazione, soluzione che permette di estendere al massimo l'uso dello strumento da parte degli organi d'esecuzione. La SECO, Ufficio competente a livello federale, ha affidato l'istituzione e la gestione della piattaforma all'Information Service Center del DEFR (ISCeco), il fornitore di servizi informatici del DEFR che si occupa di sviluppare, integrare e gestire applicazioni specialistiche per il Dipartimento. Questa soluzione presenta due vantaggi: in primo luogo, garantisce il coordinamento della piattaforma e, in secondo luogo, permette di attuare rapidamente, sulla base del progetto pilota, una soluzione relativamente poco onerosa.

1.3 Funzionamento della piattaforma per la comunicazione elettronica

Il concetto di interfacce e la piattaforma di trasmissione possono essere rappresentati mediante un sistema di caselle postali: il primo organo di controllo carica sulla piattaforma, tramite un'interfaccia, i dati trattati nel proprio ambiente informatico e li mette così nella casella postale di un altro organo di controllo. Quest'ultimo prende i dati e li scarica nel suo ambiente informatico per poterli trattare. Dopodiché, carica nuovamente i documenti sulla piattaforma e li invia alla casella postale dell'organo esecutivo seguente, che a sua volta li prenderà e li scaricherà nel proprio ambiente informatico per trattarli.

1.4 Base legale nella LDist

Poiché tramite la piattaforma potrebbero essere trasmessi anche dati degni di particolare protezione relativi a sanzioni amministrative e a procedimenti sanzionatori (art. 9 LDist), per garantire la gestione e la messa a disposizione di una piattaforma elettronica da parte della Confederazione è necessaria una base legale nella LDist. Anche la conservazione dei dati all'interno della piattaforma da parte della Confederazione richiede una base legale esplicita nella LDist. Tale base, integrata nel Messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 2022 concernente la modifica della legge sui lavoratori distaccati² e approvata dal Parlamento il 16 giugno 2023 (art. 8a LDist), disciplina la gestione, da parte della SECO, di una piattaforma per la comunicazione elettronica che permette agli organi esecutivi della LDist di trasmettere dati nel quadro dell'esecuzione della legge.

La Confederazione è inoltre responsabile della sicurezza dei dati sulla piattaforma (art. 8 LPD³). I requisiti relativi alla sicurezza dei dati, così come i requisiti tecnici per la piattaforma, l'interfaccia e l'accesso da parte degli organi di controllo della LDist e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi sono definiti nell'ODist, oggetto del presente rapporto esplicativo. Nell'ambito della revisione viene precisato che queste associazioni non sono organismi appositamente creati per l'esecuzione della LDist e dell'ODist e che non viene attribuita loro alcuna competenza di conferire mandati. In altre parole, le associazioni di controllo avranno accesso alla piattaforma per la comunicazione elettronica per verificare il rispetto delle condizioni lavorative e salariali soltanto se incaricate da un organo di controllo della LDist.

Come già accennato, lo scopo principale della piattaforma è la trasmissione dei risultati dei controlli svolti dagli organi d'esecuzione cantonali e paritetici della LDist; il

² FF 2022 3190

³ Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD); RS 235.1

trattamento dei dati da parte della SECO è limitato alla loro conservazione. Oltre a ciò, un accesso da parte della Confederazione potrebbe rivelarsi necessario anche per assicurare la manutenzione della piattaforma. In compenso, non essendo un organo esecutivo della LDist, la SECO non ha bisogno di un accesso per il trattamento materiale dei dati.

2 Punti essenziali del progetto

Il nuovo articolo 8a LDist disciplina i principi della gestione e del trattamento dei dati in relazione alla piattaforma. Dato che la gestione della piattaforma sarà di competenza della SECO, è necessario che quest'ultima o il gestore (ISCeco) possa svolgere determinate attività di manutenzione della piattaforma e di conservazione dei dati.

La presente revisione dell'ODist disciplina la responsabilità della SECO in quanto gestore della piattaforma e in materia di sicurezza dei dati, in particolare dei requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia, dei diritti di accesso ai dati da parte degli organi di controllo e della durata di conservazione dei dati sulla piattaforma, prevista per 12 mesi. La trasmissione dei dati deve avvenire in forma criptata. In quanto gestore della piattaforma la SECO è inoltre responsabile del trattamento dei dati nell'ambito della loro conservazione e della manutenzione della piattaforma.

3 Commento alle disposizioni dell'ODist

Art. 13a cpv. 1 Piattaforma per la comunicazione elettronica

La piattaforma è gestita e protetta mediante un firewall. Gli aggiornamenti delle applicazioni si effettuano in tempo reale. Inoltre, i dati vengono salvati quotidianamente e la disponibilità del sistema viene continuamente monitorata.

Art. 13a cpv. 2 Piattaforma per la comunicazione elettronica

Spetta alla SECO concedere l'autorizzazione d'accesso e tenere traccia in maniera sistematica degli utenti registrati.

Inoltre, i collaboratori degli organi di controllo della LDist o delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi possono scaricare soltanto i dossier che li riguardano e consultare unicamente i propri dossier.

Art. 13a cpv. 3 Piattaforma per la comunicazione elettronica

Per garantire la sicurezza dei dati i requisiti tecnici della piattaforma e della sua interfaccia devono essere stringenti. Si prevede di far accedere gli utenti alla piattaforma tramite un'autenticazione a due fattori all'interno del portale «elAM». In questo modo, l'autenticazione a due fattori comporta l'obbligo di utilizzare il portale. Inoltre, l'accesso fisico ai server è possibile solo dietro presentazione di un documento d'identità ufficiale.

Oltre alle persone fisiche esistono i cosiddetti «utenti tecnici», che accedono alla piattaforma mediante un certificato SSL.

L'introduzione della piattaforma modifica solo il metodo di trasmissione dei dati tra gli organi d'esecuzione ma non ha alcun influsso sul trattamento dei dati. Quindi, nell'ambito dei loro compiti legali, le CP e le autorità cantonali sono responsabili della

correttezza dei dati e del trattamento delle richieste d'informazione e di rettifica. Per le autorità cantonali è determinante il diritto cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 13a cpv. 4 Piattaforma per la comunicazione elettronica

Il funzionamento della piattaforma è illustrato nel capitolo 1.3 (v. sopra).

Lo scopo principale della piattaforma è la trasmissione dei risultati dei controlli svolti dagli organi d'esecuzione cantonali e paritetici della LDist. Nell'ambito di questa trasmissione di dati tra gli organi d'esecuzione è possibile che vengano trattati anche dati degni di particolare protezione di persone fisiche e giuridiche, in particolare informazioni sui procedimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa ed eventualmente penale nell'esecuzione della LDist.

Art. 13a cpv. 5 Piattaforma per la comunicazione elettronica

I dati sono criptati e protetti dagli accessi non autorizzati, il che ne garantisce la sicurezza.

Art. 13a cpv. 6 Piattaforma per la comunicazione elettronica

Infine, il capoverso 6 disciplina la durata di conservazione dei dati sulla piattaforma per la comunicazione elettronica, che ammonta a 12 mesi. In seguito i dati conservati (quelli di cui all'art. 8a cpv. 2 LDist) vengono automaticamente distrutti.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Dato che la piattaforma è già stata sviluppata e testata nel quadro del progetto pilota e siccome la SECO ne detiene i diritti di proprietà, i costi comportati dalla messa a disposizione di tale piattaforma da parte dell'ISCECO sono relativamente contenuti. I costi legati all'attivazione e il finanziamento dei costi di collegamento degli organi esecutivi cantonali e paritetici sono stimati attorno ai 750 000 franchi (inclusa la partecipazione della Confederazione ai costi di riconversione). A questa cifra si aggiungono i costi annuali di gestione e quelli di assistenza agli utenti (circa 125 000 franchi). I costi relativi all'attivazione e alla gestione della piattaforma saranno finanziati con i mezzi previsti nel preventivo globale della SECO. La creazione e la gestione della piattaforma possono essere garantite con gli effettivi attuali della SECO.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

I costi una tantum di collegamento degli organi esecutivi cantonali e paritetici alla piattaforma della Confederazione sono finanziati da questi ultimi. L'uso della piattaforma non comporta alcun costo di gestione supplementare per i Cantoni né richiede un aumento del personale.

4.3 Altre ripercussioni

A livello nazionale non si prevedono altre ripercussioni per l'economia, la società e l'ambiente.

5 Entrata in vigore

L'entrata in vigore dell'art. 13a ODist è prevista per il 1° gennaio 2024, in contemporanea con le nuove disposizioni concernenti la nuova piattaforma elettronica (art. 8 cpv. 2, secondo periodo, art. 8a e art. 9 cpv. 3, primo periodo LDist).

6 Protezione dei dati

Il nuovo articolo 13a ODist è conforme alla versione della LPD del 1° settembre 2023.